



## Tribunale di Mantova

---

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento per omologazione di concordato preventivo n. 2/2021 promosso dalla società Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/4, C.F. VRN GPP 74L15C118C, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Zagni giusta procura in calce al ricorso;

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MASSA DEI CREDITORI**, in persona del Commissario Giudiziale Rag. Bruno Lanzoni

**avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società**

Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/4, C.F. VRN GPP 74L15C118C, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Zagni giusta procura in calce al ricorso;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F., depositato il 29/4/21, la società Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/74, C.F. VRN GPP 74L15C118C, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice;

rilevato che, con decreto in data 7/5/21 (erroneamente datato 7/5/2020) il Tribunale ha concesso termine sino al 28/6/21, poi prorogato sino al 28/7/21, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

osservato che la proposta prevede il pagamento, entro trenta giorni dopo la data di definitività del decreto di omologa, nella misura integrale delle spese di procedura e delle altre spese aventi natura prededucibile, il pagamento integrale dei creditori

privilegiati, salvo il degrado al chirografo del credito di rivalsa IVA derivante da cessioni di beni a consumo istantaneo, ovvero da prestazioni di servizi non correlati o correlabili a beni rinvenuti (o anche solo rinvenibili) in azienda, e il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi in tre classi e precisamente:

Classe I: Fornitori chirografari con previsione di soddisfazione al 25%;

Classe II: Fornitore degradato al chirografo con previsione di soddisfazione al 50%;

Classe III: Banche chirografarie con previsione di soddisfazione al 25%;

atteso che questo Tribunale, con decreto depositato il 18/8/21, ha ammesso, ex art.163 L.F., la società alla procedura di concordato preventivo nominando Giudice delegato il Dott. Andrea Gibelli, Commissario Giudiziale il Rag. Bruno Lanzoni, e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 12/1/22;

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art.172 L.F., ha espresso la propria valutazione positiva sulla fattibilità del piano e della proposta;

considerato che, in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale, la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 L.F. è stata raggiunta e più precisamente è stata raggiunta la maggioranza assoluta dei creditori ammessi al voto ed è stata raggiunta la maggioranza dei crediti nella totalità delle classi;

osservato che, con provvedimento in data 10/2/22, depositato il 15/2/22, il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 25/5/22 (poi rettificato nel giorno 26/5/22) la comparizione del debitore, del Commissario Giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 L.F.;

osservato che la società Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. sas ora in scioglimento e liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato del Commissario Giudiziale in data 12/5/22, che ha ribadito la propria valutazione positiva;

rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo a Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. sas ora in scioglimento e liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

rilevato che non è emerso nel corso del procedimento alcun difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna carenza nell'attestazione del professionista (Cass.n.18864 del 2011), per cui il voto deve ritenersi correttamente espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

considerato che il concordato può qualificarsi liquidatorio con (minimo) apporto di finanza esterna;

osservato che, attesa la natura del concordato, l'esecuzione deve essere affidata a un liquidatore che il proponente il concordato ha già designato nella persona del Dott. Marco Bianchi, per cui il Collegio è vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito in primis al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art.182 L.F. "*se il concordato... non dispone diversamente*");

considerato che il professionista indicato è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore, richiamati dall'art. 182 L.F. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011);

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal Comitato dei Creditori formato da:

- 1) Credito Padano BCC s.c.;
- 2) Fulgar spa;
- 3) Alsafil srl;

### **P.Q.M.**

**omologa** il concordato preventivo della società **Calzificio Fortini di Varini Giuseppe & C. società in accomandita semplice**, ora in scioglimento e liquidazione, con sede in Castel Goffredo, Contrada Perosso Sopra n. 20, C.F. 01959090208, in persona del liquidatore legale rappresentante Varini Giuseppe, nato a Castel Goffredo il 15/7/74, C.F. VRN GPP 74L15C118C;

**nomina** Liquidatore della procedura il Dott. Marco Bianchi;

**nomina** componenti del Comitato dei Creditori:

- 1) Credito Padano BCC s.c.;
- 2) Fulgar spa;
- 3) Alsafil srl;

**dispone** che il Liquidatore tenga informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario Giudiziale;

**dispone** che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore si attengano alle seguenti indicazioni:

- \* il liquidatore dovrà predisporre entro novanta giorni il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice;
- \* il liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e 182 VI co L.F. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;
- \* il Commissario giudiziale, Rag. Bruno Lanzoni, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione,
- \* il Commissario Giudiziale in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.,
- \* il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività il parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;
- \* le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal Comitato dei Creditori;
- \* le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
- \* il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei Creditori;
- \* la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato

dei Creditori, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

\* ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario Giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 L.F.;

\* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, ed a seguito di mandato emesso dal Giudice Delegato;

\* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

**dichiara** il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

**manda** alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F..

Mantova, li 26/5/22.

Il Presidente

Dott. Andrea Gibelli